ACCORDO QUADRO

***

In data 29 aprile 2010 si sono incontrate presso la sede della Fiera di Rimini in via Emilia, 155 - 47921 Rimini,

- La società BEST UNION COMPANY SPA, rappresentata dai Sigg.ri Silvano Taiani e Luana Sabattini, da una parte;

e

- la FISASCAT CISL di Rimini, rappresentata dal Sig. Gianluca Bagnolini;
- la UIL TUCS di Rimini, rappresentata dal sig. Gianpiero Scarponi;

Premesso che

a) La società Best Union Company S.p.a., in data 16.11.2009, ha sottoscritto con la società Fiera Rimini S.p.a. un contratto d'appalto, avente ad oggetto i servizi operativi, hosting, e assistenza fieristica congressuale.

b) La società Best Union Company S.p.a. intende instaurare rapporti di lavoro subordinato, così come di seguito condiviso con le OOSS, con personale già formato, per le attività che andrà a svolgere come da contratto di Appalto di servizi, di cui al punto (a).

c) Le OOSS hanno dato corso ad una trattativa, con lo scopo di condividere la più opportuna tipologia di inquadramento dei lavoratori assumendi; tali lavoratori saranno elencati in un apposito documento, denominato anche allegato (A), che sarà congiuntamente sottoscritto dalle parti.

d) La società Best Union Company S.p.a., per uno spiccato senso di responsabilità sociale e nell'intento di instaurare corrette relazioni sindacali, intende concordare con le OOSS quanto evidenziato al punto (c) precedente.

e) Le parti auspicano di poter trovare un accordo quadro, per effetto del quale la società Best Union Company S.p.a. potrà inquadrare correttamente il lavoratori assumendi, e stabilirne le modalità di esecuzione della prestazione;

f) La società Best Union Company s.p.a. fine di palesare a propria volontà di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nei primi giorni del mese di gennaio 2010 ha individuato ed assunto numero 6 dipendenti, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ;

considerato che

Le Parti convengono sulla specificità dell'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'appalto di cui in premessa, caratterizzata dalla discontinuità e soggetta a picchi di attività, in concomitanza delle manifestazioni fieristiche, ed a periodi di inattività nei periodi di assenza di manifestazioni. In particolare riferimento all'articolazione degli orari e delle giornate di lavoro, necessarie alle attività svolte dalla società Best Union Company S.p.a. per effetto del contratto di appalto summenzionato.

Tanto premesso e considerato le parti convengono quanto segue

FED. LAV. COMMERCIO - TURISMO - SERVIZI RIMINI FISASCAT CISL

BEST UNION COMPANY SPA
Via Canova, 16/20
40138 - BOLOGNA
P. Iva: 02011381205

UILTuCS - UIL
Via Flaminia Conca, 2a/2b
47923 RIMINI (RN)
Tel. 0541.780107 - Fax 0541.787274
Cod.Fisc. 91023940405

1) Le Premesse, le considerazioni nonché l'allegato (A), formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) Le parti riconoscendo le specificità dell'organizzazione del lavoro di cui alle considerazioni, concordano sull'utilizzo di tipologie di contratto anche discontinue quale il contratto a chiamata, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per tutti gli assumendi.
3) Le parti di comune accordo dichiarano la propria disponibilità a valutare forme di assunzioni previste dalla legge, ma non ricomprese nel CCNL, nello specifico riferite al contratto di lavoro a chiamata. In particolare, al fine di ossequiare il disposto normativo che regola tale tipologia contrattuale, laddove viene previsto che il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato da qualunque impresa con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per le mansioni indicate specificamente nell'ambito del Dm 23 ottobre 2004 (in G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), ed in subordine alla contrattazione collettiva, le OOSS danno atto che gli inquadramenti proposti dalla società Best Union Company S.p.a. rientrano in tale declaratoria (anche per assimilazione di mansioni).
4) La società Best Union Company S.p.a. a seguito di specifica richiesta posta dalle OOSS e considerate le particolari esigenze dettate dall'avvio della nuova attività lavorativa, ha assunto alle proprie dipendenze, in virtù del presente accordo, dal 01.01.2010 al 30.04.2010, i lavoratori di cui necessiterà dalla lista di cui all'allegato (A), con contratto di lavoro a tempo determinato, nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa (contratto di lavoro ordinario, a chiamata, part time ecc.). Inoltre, gli stessi lavoratori, di cui all'allegato (A), a far data dall'01.05.2010 saranno assunti dalla società Best Union Company S.p.a, con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato (senza patto di prova), e per tali lavoratori, la società Best Union Company S.p.a riconosce il diritto di precedenza in caso di chiamata al lavoro.
5) Per quanto definito al punto (3) precedente, le parti, convengono e si danno atto che ogni mansione ovvero attività, svolta dai Lavoratori assumendi, è a carattere discontinuo od intermittente e, quindi, sarà legittimamente inquadrabile con la tipologia contrattuale del cosiddetto lavoro a chiamata od intermittente. Le Parti si danno atto e convengono che non sarà richiesta né conseguentemente riconosciuta la cosiddetta indennità di disponibilità, in quanto di lavoro a chiamata, stipulandi, non prevederanno l'obbligo di disponibilità da parte del lavoratore.
6) I Lavoratori assunti saranno inquadrati al livello di riferimento sulla base delle mansioni assegnate e previste dalle declaratorie contenute nel CCNL del Terziario sottoscritto dalle rappresentanze sindacali, quali Confcommercio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
7) Nell'ambito delle clausole contrattuali, definite nei contratti che verranno stipulati, con i lavoratori di cui all'allegato (A), a far data dal 01.05.2010 saranno indicati i riferimenti del presente accordo quadro.
8) Le parti concordano di individuare e regolare elementi al fine di stabilizzare, per quanto possibile, i rapporti di lavoro stipulandi con le persone indicate nell'ambito dell'allegato (A), compatibilmente con le esigenze della società ed anche alla tipologia di prestazione lavorativa richiesta per il buon andamento delle manifestazioni. A tal fine le parti si danno atto che, i lavoratori di cui all'allegato (A), verranno chiamati a prestare la propria attività in tutte le manifestazioni e/o eventi, di cui al contratto d'appalto evidenziato alla lettera (a) delle premesse, e che si terranno nel quartiere fieristico riminese, fatte salve le ipotesi di indisponibilità del singolo lavoratore alla chiamata di lavoro, e l'incompatibilità dei lavoratori, annoverati nell'allegato (A), con le professionalità richieste per la prestazione da rendere.

FEDERLAV - COMMERCIO - TURISMO - SERVIZI FISASCAT CISL RIMINI

BEST UNION COMPANY SPA
Via Canova, 16/20
40138 - BOLOGNA
P. Iva: 02011381205

UILTuCS - UIL
Via Flaminia Conca, 2a/2b
47923 RIMINI (RN)
Tel. 0541.780107 - Fax 0541.787274
Cod.Fisc. 91023940405

9) In considerazione della volontà espressa in riferimento al riconoscimento del diritto di precedenza, per i lavoratori espressamente indicati nell'allegato (A), le parti si danno atto che la società Best Union Company S.p.a. sarà libera da ogni vincolo in caso di rifiuto da parte del singolo dipendente di prestare la propria attività lavorativa, e sarà parimenti libera di definire i rapporti di lavoro che dovrà attivare, in base alle richieste dei propri committenti, una volta esaurita la verifica del diritto di precedenza di cui al presente accordo quadro. A tal fine, si specifica che nell'ambito dell'allegato (A) vengono evidenziati unitamente ai nominativi dei lavoratori, oggetto del presente accordo quadro, le mansioni che le singole persone potranno ricoprire in base all'effettiva esperienza maturata, od alla disponibilità di espletamento delle stesse.
10) Le parti infine, in considerazione del fatto che l'accordo quadro intende definire rapporti di lavoro non stabili, definiscono in 8 (otto) ore giornaliere la prestazione ordinaria di lavoro dei lavoratori oggetto del presente accordo quadro. Nei confronti dei lavoratori chiamati a rendere la propria prestazione, la società Best Union Company s.p.a. adotterà, criteri di equa distribuzione delle varie chiamate, su tutti i lavoratori (nel rispetto delle attività richieste e delle mansioni indicate nell'allegato a), nel medio periodo.
11) Le parti concordano che mensilmente, al dipendente verranno liquidate, unitamente alle spettanze retributive ordinarie, se spettanti, anche le retribuzioni indirette e differite, specificamente: i ratei di 13ma mensilità, 14ma mensilità, rol ed ex festività. Per il trattamento di fine rapporto l'azienda si impegna ad erogarlo mensilmente dietro richiesta specifica del dipendente. Per quanto concerne la gestione delle ferie, che matureranno così come previsto dal CCNL applicato, si conviene che saranno godute dai lavoratori così come previsto dalla vigente normativa.
12) I lavoratori chiamati, dalla società Best Union Company S.p.a., a prestare la propria opera lavorativa verranno avvisati alternativamente mediante uno dei seguenti metodi di comunicazione: fax, telefono, e-mail, sms, con un preavviso di almeno 48 ore, prima dell'inizio dell'effettiva presa di servizio. Contestualmente alla chiamata del lavoratore la società Best Union Company s'impegna a comunicare allo stesso i giorni di prestazione di lavoro richiesti, nonché l'orario di lavoro, (tecnicamente definito ordine di servizio).
13) Le Parti danno atto che i Lavoratori interessati potranno essere assunti direttamente dalla società Best Union Company S.p.a. od attraverso altre Società del proprio Gruppo, e specificamente la società EBC S.r.l., la società HB Comm S.r.l., la società Omniticket S.r.l., la società Ticketweb S.r.l. e la società Team 2015 S.r.l., purchè rimangano inalterati gli accordi specifici definiti nell'ambito del presente accordo quadro.
14) Le parti di comune accordo stabiliscono fin d'ora che, nell'eventualità venga sensibilmente modificata la normativa applicata alla tipologia contrattuale prevista nell'ambito del presente accordo, e riferita alle persone di cui all'allegato (A), s'incontreranno al fine di ridefinire l'accordo quadro stesso. Inoltre le parti s'impegnano a valutare e discutere un eventuale accordo integrativo aziendale per gestire le ore prestate oltre il normale orario di lavoro, di cui al punto (10) precedente, tramite gli strumenti della flessibilità e banca delle ore. L'accordo integrativo poc'anzi menzionato verrà definito entro il mese di ottobre 2010.
15) La società Best Union Company S.p.a. potrà comunque richiede ai lavoratori di cui al presente accordo quadro, di prestare la propria opera lavorativa anche nell'ambito di manifestazioni e/o eventi tenuti nel territorio riminese, alle medesime condizioni previste dal presente accordo quadro.

FEDER. VAL. COMMERCIO - TURISMO - SERVIZI FISASCAT CISL - RIMINI -

BEST UNION COMPANY SPA
Via Canova, 16/20
40138 - BOLOGNA
P. Iva 02011381205

UILTuCS - UIL
Via Flaminia Conca, 2a/2b
47923 RIMINI (RN)
Tel. 0541.780107 - Fax 0541.787274
Cod.Fisc. 91023940405

16) Le parti infine pattuiscono che l'allegato (a), oggi redatto in bozza, sarà completato entro e non oltre il 15 maggio p.v.. Pertanto il diritto di precedenza, sancito nell'ambito del presente accordo, sarà efficace dalla data di ricezione dell'allegato(a).

Letto, confermato e sottoscritto

Allegati: - Allegato (A)

Per Best Union Company Spa

BEST UNION COMPANY SPA
Via Canova, 16/20
40138 - BOLOGNA
P. Iva: 02011381205

Per la Fisascat CISL

FED. LAV. COMMERCIO - TURISMO - SERVIZI
FISASCAT CISL
RIMINI

Per la UIL TUCS

UILTuCS - UIL
Via Flaminia Conca, 2a/2b
47923 RIMINI (RN)
Tel. 0541.780107 - Fax 0541.787274
Cod.Fisc. 91023940405